

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2960-B

Emendamenti

22 dicembre 2017

AS 2960-B

EMENDAMENTO

COMAROLI

Art.1


Al comma 3, lettera a), numero 2), le parole "50 per cento ", sono sostituite dalle parole: " 55 per cento"

Conseguentemente, agli oneri, pari a 18,5 milioni di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1

AS 2960-B

EMENDAMENTO

COMAROLI


Al comma 3, lettera a), numero 6-bis, comma 2-quater .1, la parola "congiuntamente" è soppressa.

Conseguentemente, agli oneri, pari a 18,5 milioni di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.2

AS 2960-B

EMENDAMENTO

COMAROLI


Art.1


Al comma 3-quinquies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", garantendo che agli utenti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica".

1.3

Emendamento

Art. 1

GIBIINO



Dopo il comma 8-ter inserire i seguenti:

«8-quater. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di contrastare l'evasione ed incentivare l'emersione dei redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, a titolo sperimentale per il triennio 2018-2020, qualora i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, incassino tramite strumenti di pagamento tracciabili i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituto d'imposta, una ritenuta a titolo di imposta pari al 10% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto."

8-quinqües. All'onere derivante dal comma 8-quater, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.»




1.4

Emendamento

Art. 1

GIBIINO



Dopo il comma 8-ter inserire i seguenti:

«8-quater. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

8-quinquies. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 8-quater nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

8-sexies. Alle minori entrate, derivante dai commi precedenti, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.».



1.5

Emendamento

Art. 1

GIBINO




1.6

Dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:

«8-quater. Al comma 63, lettera “c)”, dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, dopo le parole “da almeno una delle parti” sono inserite le seguenti:

“al momento della sottoscrizione del contratto preliminare o, in assenza del contratto preliminare, entro i 30 giorni precedenti l’atto di trasferimento, costituzione o estinzione”».

Relazione - Si propone di modificare la lettera “c” del comma 63 dell’art.1 della L. 27 dicembre 2013 n.147, già modificata dalla L.n.124/2017.

La formulazione originaria di cui alla Legge di Stabilità 2014 stabiliva l’obbligatorietà della norma sul “deposito prezzo”, prescrivendo, dunque, obbligatoriamente, il “vincolo” delle somme versate dall’acquirente all’atto del trasferimento immobiliare (o all’atto della costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende), presso il conto corrente appositamente acceso dal notaio, sino all’avvenuta trascrizione dell’atto stesso.

La disciplina, così come impostata non ha mai avuto attuazione non essendo mai stato emanato il relativo decreto attuativo e, nelle more, sono state sollevate in merito censure di illegittimità costituzionale sotto vari profili (artt. 42 e 53 della Costituzione).

La Legge annuale sulla Concorrenza (L.n.124/2017) ha, quindi, modificato la disciplina relativamente all’aspetto dell’obbligatorietà, sostituendola con l’applicabilità su richiesta di almeno una delle parti contraenti.

Si ritiene che la modifica introdotta con la Legge sulla Concorrenza non sia comunque sufficiente a conferire il giusto equilibrio agli interessi di entrambe le parti dal momento che mentre l’acquirente è tutelato nel suo acquisto da eventuali comportamenti ed iscrizioni pregiudizievoli, la parte venditrice, oltre a perdere gli interessi che maturano sulla somma che gli spetta perché devoluti ai fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, si trova esposta fino al giorno del rogito ad una situazione di incertezza dovuta alla possibilità attribuita all’altro contraente (inevitabilmente unico interessato) di avvalersi del deposito prezzo senza poter, quindi, poter conoscere il momento in cui potrà fare affidamento sulla disponibilità della somma proveniente dalla compravendita.

Né può ritenersi condivisibile la natura di “diritto potestativo” che alcune interpretazioni attribuiscono al diritto al “deposito prezzo” in quanto posto a tutela della “parte debole” in relazione al rischio di un’esposizione ad iscrizioni pregiudizievoli.

Non meno “debole”, infatti, deve considerarsi parte venditrice, la quale viene privata degli interessi, nonché esposta sino all’ultimo alle scelte dell’altro contraente rischiando di non poter confidare nell’immediata disponibilità della somma di sua spettanza con conseguente possibile rinuncia ad eventuali nuovi affari.

La soluzione che si propone mira, quindi, a stabilire esclusivamente un termine (alla sottoscrizione del contratto preliminare o, in assenza di questo, entro i trenta giorni precedenti l’atto definitivo) entro il quale la parte interessata ad avvalersi del “deposito prezzo” renda noto all’altra, la volontà di avvalersene in modo che l’altro contraente, pur perdendo gli interessi che gli spettano, possa quantomeno conoscere il momento in cui

entrerà nella disponibilità della somma e programmare, di conseguenza, un'eventuale nuova compravendita o altre spese.

L'impianto della disciplina rimane, dunque, invariato relativamente ad ogni aspetto, con particolare riferimento alla possibilità di invocare la disciplina del "deposito prezzo" in capo ad una sola delle parti, ma l'introduzione di una scadenza temporale entro la quale chi ha interesse ad avvalersi del diritto lo renda noto all'altro contraente consente di ristabilire un equilibrato contemperamento di interessi.



1.6

Emendamento

Art. 1

GIBIINO



Dopo il comma 8-ter aggiungere i seguenti:

«8-quater. E' riconosciuta all'impresa costruttrice l'esenzione, per la durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, dal pagamento delle imposte gravanti sull'immobile ricevuto in permuta per le cessioni di unità immobiliari effettuate, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, da imprese costruttrici a favore di qualunque soggetto, a fronte delle quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall'altra parte un immobile, a condizione che l'impresa costruttrice si impegni ad eseguire, sull'immobile stesso, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di raggiungere la classe energetica superiore rispetto a quella già in essere.

8-quinquies. Ove l'impresa costruttrice non esegua i lavori di ristrutturazione ovvero li esegua in modo tale da non consentire l'attribuzione al fabbricato della classe energetica superiore, l'agevolazione di cui al comma 1 si intende revocata e risulteranno dovute tutte le imposte gravanti annualmente su detto immobile a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo.».

8-sexies. All'onere derivante dai commi precedenti, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.

Relazione - La proposta in esame introduce incentivi fiscali alla permuta di immobili, al fine di coniugare la ripresa del mercato immobiliare con gli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici attraverso l'esenzione a favore delle imprese costruttrici, per un tempo definito (che potrebbe corrispondere, ad esempio, alla durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto definitivo di compravendita) dal pagamento delle imposte gravanti sugli immobili ricevuti in permuta a fronte della cessione di immobili, a condizione che le stesse imprese effettuino lavori di ristrutturazione sugli immobili ricevuti.

In particolare, le imprese beneficiarie dell'esenzione sono tenute ad eseguire lavori di ristrutturazione tali da comportare l'attribuzione all'immobile pervenuto della classe energetica superiore rispetto a quella già in essere.

Per garantire il rispetto della norma si può sanzionare la mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione da parte dell'impresa costruttrice con la revoca delle agevolazioni fiscali, obbligandola a corrispondere le imposte dovute a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo.

1.7



AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI 

Art. 1

Al comma 12-quinquies, sopprimere le parole: "ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni".

1.8

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI

Art. 1

Al comma 12-sexies, sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "quattro mesi"

1.9

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI

Art. 1

Al comma 12-sexies, sopprimere le parole: "o del funzionario".

1.10

A.s. 2960/B

EMENDAMENTO

Articolo 18

COMAROLI


Al comma 15-bis, primo e secondo periodo, sostituire le parole "60 milioni" con le seguenti "65 milioni"

1.14

A.s. 2960/B

EMENDAMENTO

Articolo 18

COMAROLI

Al comma 15-bis, primo e secondo periodo, sostituire le parole "60 milioni" con le seguenti "70 milioni"

1.12

AS 2960-B.

EMENDAMENTO

COMAROLI

Al comma 16-bis, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "softwar e sistemi digitali per incrementare la produttività delle micro e piccole imprese"

Conseguentemente, agli oneri, pari a 18,5 milioni di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.13

AS 2960-B

EMENDAMENTO

COMAROLI 

Al comma 16-bis, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "softwar e sistemi digitali per l'avvio dei processi di ricambio generazionale all'interno delle micro e piccole imprese".

Conseguentemente, agli oneri, pari a 18,5 milioni di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.14

ATTO SENATO 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1


COMAROLI

Al comma 17-bis, sostituire le parole comprese tra “5 milioni” e “flussi turistici” con le seguenti: “4 milioni di euro destinate al finanziamento di una campagna finalizzata alla promozione del turismo estero in Italia”.

Conseguentemente, al Ministero degli Esteri, Missione 1, Programma 1.8, apportare la seguente variazione:

2018

CP: - 1.000.000

CS: - 1.000.000”

1.15

ATTO SENATO 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI 

Al comma 17-bis, sostituire le parole comprese tra “5 milioni” e “flussi turistici” con le seguenti: “3 milioni di euro destinate al finanziamento di una campagna finalizzata alla promozione del turismo estero in Italia”.

Conseguentemente, al Ministero degli Esteri, Missione 1, Programma 1.8, apportare la seguente variazione:

2018

CP: - 2.000.000

CS: - 2.000.000”

1.16

ATTO SENATO 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1


COMAROLI

Al comma 17-bis, sostituire le parole comprese tra “5 milioni” e “flussi turistici” con le seguenti: “2 milioni di euro destinate al finanziamento di una campagna finalizzata alla promozione del turismo estero in Italia”.

Conseguentemente, al Ministero degli Esteri, Missione 1, Programma 1.8, apportare la seguente variazione:

2018

CP: - 3.000.000

CS: - 3.000.000”

1.17

ATTO SENATO 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1

The name "COMAROLI" is written in a bold, sans-serif font. It is surrounded by several overlapping, hand-drawn loops and scribbles in black ink, which appear to be part of a signature or a stamp.

Al comma 17-bis, sostituire le parole comprese tra “5 milioni” e “flussi turistici” con le seguenti: “un milione di euro destinate al finanziamento di una campagna finalizzata alla promozione del turismo estero in Italia”.

Conseguentemente, al Ministero degli Esteri, Missione 1, Programma 1.8, apportare la seguente variazione:

2018

CP: - 4.000.000

CS: - 4.000.000”

1.18

A.S. 2960-B - EMENDAMENTO

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CIOFFI

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

18-bis. Al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale, è istituito, presso il Ministero per lo sviluppo economico, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dei Comuni che provvedano ad installare reti comunali di tipo Wi-Fi (Wireless Fidelity) gratuito e aperto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità attuati ve del presente comma.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 101 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 1065, è ulteriormente ridotto di euro 100.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

Bulgarelli

1.19

EMENDAMENTO-ddl 2960-B

Art. 1

CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 19.

Castaldi

1.20

Emendamento

Art. 1

GIBIINO *Gibino*

Dopo il comma 21-ter, inserire i seguenti:

"21-quater. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è soppresso».

21-quinquies. All'onere derivante dal comma precedente, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.

soppressione del superbollo introdotto dal Governo Monti nel 2011



1.21

Emendamento

Art. 1

GIBIINO *Gibino*

Dopo il comma 21-ter, inserire i seguenti:

"21-quater. Alla Tabella A - Parte III, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septiesdecies), inserire il seguente:

"127-octiesdecies) restauro vetture storiche e di interesse collezionistico".

21-quinquies. All'onere derivante dal comma, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.».



1.22

A.S. 2960-B - EMENDAMENTO

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 32, inserire il seguente comma:

32-bis. All'Allegato A del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono aggiunte le seguenti spese:

sistemi per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva, le caratteristiche qualitative del prodotto/servizio, il contenimento energetico, nonché l'ergonomia e la sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0; ivi comprese le fasi di vendita e distribuzione;

sistemi di gestione della realtà aumentata e *virtual reality* applicati a soluzioni tecnologiche in store per l'ausilio ai processi di vendita;

sistemi *hardware* (sensori) e *software* (algoritmi) per la profilazione e misurazione *in store* e in remoto interconnessi ai processi produttivi, ivi compresi i processi di distribuzione e vendita;

sistemi integrati della gestione logistica ivi incluse le fasi di *display* e vendita, anche attraverso modalità alternative allo store fisico (ad esempio « *click and collect* »);

macchine automatiche di vendita interconnesse a sistemi di pagamento digitali e a sistemi di tracciabilità, rilevazione ed invio delle informazioni fiscali, gestibili anche da remoto;

sistemi digitali per la gestione dei servizi ricreativi e turistici;

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2018: -17.000.000;

2019: -17.000.000;


2020: -17.000.000.

1.23

Lezzi

AS 2960-B

Emendamento Art.1

COMAROLI 

Al comma 35-bis sostituire 500.000 con 1.000.000.

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: << 18.977.000 euro per l'anno 2018>> con le parole: <<17.977.000 per l'anno 2018>>.

1.24

AS 2960-B

Emendamento Art.1

COMAROLI 

Al comma 35-bis sostituire 1.000.000 con 2.000.000

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: << 3.277.000 per l'anno 2019,>>


con le seguenti: << 1.277.000 euro per l'anno 2019,>>

e le parole: << 5.525.000 euro per l'anno 2020 >> ,con le parole: << 3.525.000 per l'anno 2020>>

1.25

AS 2960-B

Emendamento Art.1

COMAROLI

Al comma 35-bis sostituire : << 30 per cento >> con << 40 per cento>>

1.26

AS 2960-B

Emendamento Art.1

COMAROLI 

Al comma 38-bis. sostituire: << 75 milioni di euro>> con: <<100 milioni di euro>>

Conseguentemente, *al comma 624, sostituire le parole:* << 18.977.000 euro per l'anno 2018>> con le parole: <<18.877.000 per l'anno 2018>>.

1. 27

A.S. 2960-B - EMENDAMENTO

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 38, inserire i seguenti:

38-bis.1. Il comma 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

38-ter. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera c) è soppressa.

1.28

Mangili

A.S. 2960-B - EMENDAMENTO

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, FATTORI, DONNO

Dopo il comma 38, inserire i seguenti:

38-bis. A decorrere dall'anno 2018, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i terreni ricadenti in aree fabbricabili posseduti o detenuti, a qualunque titolo, e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

38-ter. Agli oneri di cui al comma 38-bis pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 1065.

Dufalini

1.29

COMAROLI

Sostituire i commi 39-quinquies e 39-sexies con i seguenti:

“39-quinquies. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'articolo 19-quinquies è soppresso.

39-ter. Agli articoli 62-*quater*, comma 1-*bis*, e 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».

39-*sexies*. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-*quater*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.

39-*sexies*.1. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-*quater* mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte – dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.

39-*sexies*. 2. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi: aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-*quater*. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-*quinquies*. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.”

1.30

1.31

Sostituire i commi 39-quinquies e 39-sexies con i seguenti:

39-quinquies. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'articolo 19-quinquies è soppresso.

39-sexies. Agli articoli 62-*quater*, comma 1-*bis*, e 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».

39-sexies.1. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-*quater*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.

39-sexies. 2. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-*quater* mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte – dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.

39-sexies. 3. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi: aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-*quater*. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-*quinquies*. Il perfezionamento della definizione

in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

39-*sexies*. 4. Il comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è sostituito dal seguente:

« 11. È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato».

1.31

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI

Al comma 39-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), premettere la seguente:*

“0a) *al comma 1-bis*, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento»;

2) *dopo il comma 39-bis, inserire il seguente:*

39-bis.1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».

Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -45.000.000;
2019: -45.000.000;
2020: -45.000.000.

1.32

Al comma 39-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

3) *alla lettera a), premettere la seguente:*

“0a) *al comma 1-bis*, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento»;

4) *dopo il comma 39-quinquies, inserire i seguenti:*

39-quinquies.1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».

39-quinquies.2. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'articolo 19-quinquies è soppresso.

39-quinquies.3. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-*quater*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.

39-quinquies.4. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-*quater* mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte – dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.

39-quinquies.5. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi: aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-

quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-*quinquies*. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -45.000.000;

2019: -45.000.000;

2020: -45.000.000.

1.33

A.S. 2960-B - EMENDAMENTO

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Dopo il comma 66, inserire il seguente:

66-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è inserita la seguente lettera:

«*i-decies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, per la frequenza di corsi di musica, di arte e di teatro sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni ed altre strutture rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia».

Conseguentemente, alla tabella, A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000.

Bulgarelli

1.34

A.S. 2960-B - EMENDAMENTO

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, GIROTTI, CASTALDI

Dopo il comma 66, inserire il seguente:

66-bis. Al comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo le parole: «in favore delle Camere di commercio.» aggiungere le seguenti: «La *start-up* innovativa è esonerata dal pagamento annuale della tassa di concessione governativa».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -3.000.000;

2019: -4.000.000;

2020: -5.000.000.

Bulgarelli

1.35

A.S. 2960-B - EMENDAMENTO

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:

70-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è incrementato di 100 milioni per l'anno 2018.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: _ 190.000.000.

Bulgarelli

1.36

A.S. 2960-B - EMENDAMENTO

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE

Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:

71-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di diffondere la cultura della mobilità sostenibile mediante l'uso più efficiente del parco di veicoli privati circolanti e la contestuale diminuzione del numero medio di veicoli privati parcheggiati e non utilizzati, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per gli investimenti destinati ad un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità alternativa e sostenibile, con particolare riferimento alla promozione del car sharing tra privati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -10.000.000;

2019: -10.000.000;

2020: -10.000.000.

1.37

Lezi

A.S. 2960-B - EMENDAMENTO

CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:

72-bis.1. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.000.000;

2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000.

Castaldi

1.38

AS. 2960-B

CIAMPOLILLO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 75, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-bis.1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis recano avvertenze combinate relative alla composizione e alle caratteristiche dei prodotti contenenti nicotina, delle sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché delle sostanze liquide dei prodotti contenenti o meno nicotina."»

Ciampolillo

1.39

AS. 2960-B

Art. 1

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere i commi da 93 a 95.

Bottici

1.40

A.S. 2960 - A
Emendamento

Sen. Comaroli


Al comma 97 sexies, aggiungere in fine le seguenti parole: "garantendo comunque la permanenza degli uffici postali già presenti nei Comuni rurali o nei Comuni montani, così come definiti dall'articolo 2 della delibera Agcom 342/14/CONS"

1.41

A.S. 2960 - A
Emendamento

Sen. Comaroli

Al comma 97 sexies, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nelle more di un piano di concertazione fra la società e le amministrazioni locali coinvolte, finalizzata a valutare l'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e la possibile individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale, che siano in grado di coniugare le esigenze di equilibrio economico con quelle di tutela dell'utenza, viene rinviata l'entrata in vigore del nuovo piano di razionalizzazione di Poste."

1.42

A.S. 2960 - A
Emendamento

Sen. Comaroli

Dopo il comma 97 sexies, inserire il seguente:

97.sexies.2: La società Poste Italiane, entro il 31 gennaio 2018, fornisce una lista dettagliata degli uffici postali coinvolti nel piano di razionalizzazione in atto, specificando per ognuno il rapporto costi/benefici, spread del territorio suddiviso per Nord, Sud e Centro, costi delle locazioni, depositi medi, numero della popolazione servita.

1.43

A.S. 2960 - A
Emendamento

Sen. Comaroli


Dopo il comma 97 sexies, inserire il seguente:

97.sexies.2 Il Ministero dello sviluppo economico effettua una puntuale verifica di ogni singola misura di razionalizzazione della rete di uffici postali (chiusura o rimodulazione oraria) da parte di Poste Italiane, al fine di valutare di volta in volta, in relazione al caso concreto, la portata dei disagi eventualmente arrecati all'utenza, anche in relazione all'età anagrafica della popolazione servita e alle condizioni del trasporto pubblico che collega gli uffici postali, nonché i corrispondenti benefici in termini di miglioramento dell'efficienza complessiva della rete e di riduzione dei costi del servizio universale ricadenti sulla collettività.

1.44

A.S. 2960 - A
Emendamento

Sen. Comaroli

Dopo il comma 97 sexies, inserire il seguente:
97.sexies.2 Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito l'ammontare complessivo dei contributi statali erogati negli ultimi cinque anni a Poste Italiane per l'espletamento del servizio pubblico universale e aggiorna tale pubblicazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

1.45

A.S. 2960 - A
Emendamento

Sen. Comaroli

Dopo il comma 97 sexies, inserire il seguente:


97.sexies.2

Considerato il ridimensionamento del servizio pubblico offerto, il Ministero dello sviluppo economico valuta la congruità dell'ammontare dei contributi statali e il persistere delle convenzioni in essere.

1.46

A.S. 2960 - A
Emendamento

Sen. Comaroli



Dopo il comma 97 sexies, inserire il seguente:
97.sexies.2 Il Ministero dello sviluppo economico rende noti, attraverso specifica pubblicazione, i dati relativi all'ammontare dei depositi postali suddivisi per Regione.

1.47

A.S. 2960 - A
Emendamento

Sen. Comaroli



Dopo il comma 97 sexies, inserire il seguente:
97.sexies.2, il Ministero dello sviluppo economico valuta la possibilità che alcuni servizi, non ritenuti strettamente connessi all'espletamento del Servizio universale, vengano offerti non in regime di esclusiva da Poste Italiane.

1.48

AS 2960-B

EMENDAMENTO


COMAROLI

Al capoverso comma 157-bis, comma 9-sexies, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass)".

1.49

AS-2960-B

EMENDAMENTO


COMAROLI

Art.1

Al comma 157-bis, capoverso comma 9-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: " La garanzia concessa dallo stato non può essere utilizzata per favorire attività di delocalizzazione della produzione".

1.50

AS 2960-B

EMENDAMENTO

COMAROLI

Art.1

Al comma 157-bis, capoverso comma 9-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'efficacia della disposizione è subordinata al parere preventivo dei competenti organi dell'Unione europea".

1.51

ATTO SENATO 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI 


Al comma 165, sopprimere la lettera a-bis

1.52

ATTO SENATO 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI 

Al comma 165, lettera a), sostituire le parole “2 milioni” con le seguenti “un milione”

1.53

ATTO SENATO 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI 

Al comma 165, lettera a), sostituire le parole “2 milioni” con le seguenti “500mila”

1.54

ATTO SENATO 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI

Al comma 165, nella lettera a.bis) sostituire le parole “200mila” con le seguenti: “100mila”

Conseguentemente, ridurre l'accantonamento del Ministero degli Affari Esteri:

2018: -100.000

2019: -100.000


2020: -100.000

1.55

ATTO SENATO 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1


COMAROLI

Al comma 165, alla lettera d) sostituire le parole “600.000 euro” con le seguenti: “500.000 euro”.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:


2018: -2.800.000;
2019: -1.900.000;
2020: -2.400.000.

1.56

ATTO SENATO 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1


COMAROLI

Al comma 165, alla lettera e), sostituire le seguenti parole “cinque anni” con le seguenti “sette anni”

1.57

ATTO SENATO 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI 

Al comma 165, alla lettera h), dopo le parole “di disagio sociale” aggiungere le seguenti
“dando la priorità a coloro che risiedono nelle zone di maggior tensione o in quelle nelle quali
l’ordine pubblico risulti particolarmente compromesso”

1.58

ATTO SENATO 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1


COMAROLI

Al comma 165, nella lettera h), sostituire le parole “di disagio sociale” con le seguenti “di maggior pericolo”

1.59

A.S. 2960-B - EMENDAMENTO

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 167, inserire i seguenti:

"167-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua una ricognizione dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e trasmette una relazione annuale al Parlamento. Le economie di cui al primo periodo, sono destinate all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del «Fondo speciale Ape Sociale», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro, finalizzato ad ampliare la platea dei beneficiari.

167-ter. Agli oneri di cui al comma 167-bis, valutato in 800 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede ai sensi dei successivi commi.

167-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare.»;

b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

167-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;


c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

Catalfo

1.60

AS 2960 —B

EMENDAMENTO

COMAROLI


Art. 1

Al comma 175-bis, lettera c) (em. 36. 71. N F), sostituire le parole: “secondo anno” con le seguenti: “terzo anno”.

1.61

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI


Art. 1

*Al comma 175-bis, lettera c) (em 36. 71. N F), sostituire le parole: “e organizzative” con le seguenti:
“finanziarie e organizzative”.*

1.62

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI


Art. 1

Al comma 185-bis (em 39. 84.), sostituire le parole: “e colloquio” con le seguenti: “ed esami”.

1.63

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI 

Art. 1

Al comma 185-bis (em. 39. 84.), sostituire le parole: “trentasei mesi” con le seguenti: “quarantotto mesi”.

1.64

AS 2960-B-

Emendamento Art.1


COMAROLI

Sopprimere il comma 185-bis.

1.65

AS 2960-B

Emendamento Art.1

COMAROLI 

Al comma.185-bis sostituire le parole: << 500.000 euro annui>>, con le seguenti: << 200.000>>>

1.66

AS 2960-B

Emendamento Art.1

COMAROLI 

Al comma 185-ter sostituire le parole: << 2 milioni di euro>> con le seguenti: << 500.000 euro>>

1.67

AS 2960 – B

EMENDAMENTO


COMAROLI

Art. 1

Al comma 188-bis (em. 36. 7L N F), sostituire le parole: “novanta giorni” con le seguenti: “centoventi giorni”.

1.68

AS 2960-B

Emendamento Art.1

COMAROLI 

Al comma 188-bis, aggiungere in fine:

<< Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, devono essere autorizzati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In sede di autorizzazione, il Ministero si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta per l'esecuzione degli interventi, per un ammontare non superiore alla metà della stessa, o fino al suo intero ammontare se gli stessi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico. Per la determinazione del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali>>

1.69

AS 2960-B

Emendamento Art.1

COMAROLI 

Al comma 188-bis, aggiungere in fine:

<< Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, devono essere autorizzati dalla Soprintendenza . In sede di autorizzazione, la soprintendenza si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento. il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta per l'esecuzione degli interventi, per un ammontare non superiore alla metà della stessa, o fino al suo intero ammontare se gli stessi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico. Per la determinazione del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali>>

1.70

AS 2960-B

Emendamento Art.1

COMAROLI 

Al comma 188-bis, aggiungere in fine:

<< Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta per l'esecuzione degli interventi, per un ammontare non superiore alla metà della stessa, o fino al suo intero ammontare se gli stessi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico. Per la determinazione del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali>>

d.71

AS. 2960-B-EMENDAMENTI

Art. 1

CASTALDI, NUGNES, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 189, inserire i seguenti:

189-bis. Al fine di favorire gli interventi di bonifica di edifici privati contaminati da amianto, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare il fondo per la bonifica degli edifici privati contaminati da amianto, di seguito «Fondo».

189-ter. Il fondo di cui al precedente comma, ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

189-quater. Il Ministro dell'Ambiente e del territorio e del mare con proprio decreto fissa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 106-quinquies.

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: _ 5.000.000;

2019: _ 10.000.000;

2020: _ 10.000.000.

1.72

Castaldi


AS 2960-B

Emendamento Art.1

COMAROLI 

Al comma 203, sostituire le parole: << a decorrere dall'anno 2018 >>, con le seguenti: << per l'anno 2018 >>.

1.73


COMAROLI

Art. 1

Dopo il comma 215-bis (em. 39-quater.14 NF), inserire i seguenti:

“215-bis.1 Anche a fine di sostenere la realizzazione dell’ambito territoriale strategico di rilievo regionale denominato “Waterfront di La Spezia”, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale promuove un Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Comune della Spezia, Agenzia del Demanio finalizzato, tra l’altro, alla ripermimetrazione delle aree demaniali marittime e di quelle urbane.

*215-bis.2. In conseguenza dell’Accordo di cui al c. 1 e di ogni eventuale provvedimento necessario conseguente, le aree così definite sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del Comune della Spezia per essere destinate a funzioni di carattere urbano secondo le previsioni dagli strumenti urbanistici vigenti o da adeguare sulla base del redigendo *masterplan*. Tenuto conto della elevata componente di interventi programmati sulle aree oggetto di sdemanializzazione, le modalità da adottare ed i relativi criteri di calcolo del valore delle aree da sdemanializzare si rifaranno a quelli in uso nelle procedure di federalismo demaniale.*

215-bis.3. L’effettiva consegna delle aree di cui al c. 2, da effettuare in due fasi, sarà subordinata, per ogni fase, alla sottoscrizione del verbale di individuazione della nuova dividende demaniale da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, dell’Agenzia del Demanio, del Comune della Spezia e della Capitaneria di Porto della Spezia, che costituisce presupposto per l’emanazione del decreto ministeriale di sdemanializzazione. Detto verbale dovrà tenere conto delle tempistiche con cui le aree in parola saranno effettivamente disponibili rispetto a concessioni in essere ed attuali usi di carattere portuale e governativo.”.

1.74

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI


Art. 1

Al comma 215-bis, (em. 39-quater-14. N F), sopprimere le parole: “qualora i beni stessi risultino direttamente e strettamente necessari all’attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale”.

1.75

AS 2960 -- B

EMENDAMENTO

COMAROLI

Art. 1

Al comma 215-bis (em. 39-quater. 14. N F), sopprimere le parole: "direttamente e".

1.76

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI 

Art. 1

Al comma 215-bis (em. 39-quater. 14. N F), sopprimere le parole: "e-strettamente".

1.77

As 2960-B

Emendamento

Comaroli

Al comma 249, fine periodo, sostituire la cifra "10" con la seguente "20".

1.78

AS 2960-B

Emendamento

Comaroli


Al comma 251-undecies, sostituire la cifra "90,91" con la seguente "95" e conseguentemente sostituire la cifra "9,09" con la seguente: "5".

1.79

AS 2960-B

Emendamento

Comaroli


Al comma 251-decies, sostituire la cifra "90,91" con la seguente "95" e conseguentemente sostituire la cifra "9,09" con la seguente: "5".

1.80

AS 2960-B

Emendamento

Comaroli

Al comma 251-decies, sopprimere la lettera d)

1.81

AS 2960-B

Emendamento

Comaroli

Al comma 251-decies, sopprimere la lettera b)

1.82

AS 2960 -B

Emendamento


Comaroli

Al comma 259-bis, sopprimere le parole da " con particolare" alla fine del periodo.

1.83

AS 2960-B

Emendamento

Comaroli


Al comma 259-bis, dopo la parola "produttivi" aggiungere la seguente: "italiani".

1.84

AS 2960-B

Emendamento

Comaroli


Al comma 259-bis, sostituire le parole da " del Polo" alla fine del periodo con le seguenti: "dei poli integrati INAIL-Regione Calabria di Lamezia Terme e di Budrio.

1.85

AS 2960-B

Emendamento

Comaroli


Al comma 259-ter, sostituire le parole " 31 dicembre" con le seguenti : "30 settembre".

1. 86

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo comma 261, aggiungere il seguente:


421-bis. Al comma 2, dell'articolo 8-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona dalle strutture ospedaliere di riabilitazione intensiva;

b) Dopo la lettera g) inserire la seguente:

gg) programmi di supporto alle attività di ricerca traslazionale svolta dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

 MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA,
MAZZONI, PAGNONCELLI

1.87

EMENDAMENTO


ART. 1

Dopo comma 261, aggiungere il seguente:

421-bis. Al comma 3, dell'articolo *8-sexies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo la lettera d) è aggiunto, a fine, il seguente periodo:

Le regole di cui al punto *a)*, cui le Regioni devono attenersi in relazione all'applicazione delle regressioni tariffarie e delle eventuali sanzioni all'esito dei controlli di congruità e di appropriatezza dei ricoveri, per motivi di equità, devono essere le medesime in tutte le Regioni. A tale fine, le Regioni, per le prestazioni considerate inappropriate, devono prevedere una riduzione massima della tariffa fino al 10 per cento, comprensiva anche della eventuale sanzione.

 MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA,
MAZZONI, PAGNONCELLI

1.88

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo comma 261, aggiungere il seguente:

261-bis. Al comma 2, dell'articolo 8-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona dalle strutture ospedaliere di riabilitazione intensiva;

b) Dopo la lettera g) inserire la seguente:

gg) programmi di supporto alle attività di ricerca traslazionale svolta dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

**MILIO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA,
MAZZONI, PAGNONCELLI**

1.89

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo comma 261, aggiungere il seguente:

261-bis. Al comma 3, dell'articolo 8-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo la lettera d) è aggiunto, a fine, il seguente periodo:

Le regole di cui al punto a), cui le Regioni devono attenersi in relazione all'applicazione delle regressioni tariffarie e delle eventuali sanzioni all'esito dei controlli di congruità e di appropriatezza dei ricoveri, per motivi di equità, devono essere le medesime in tutte le Regioni. A tale fine, le Regioni, per le prestazioni considerate inappropriate, devono prevedere una riduzione massima della tariffa fino al 10 per cento, comprensiva anche della eventuale sanzione.

MILLO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA,
MAZZONI, PAGNONCELLI

1.90

As 2960-B

Emendamento

Comaroli 

Al comma 265-bis, sostituire la cifra "0,5" con la seguente "0,25".

1.91

As 2960-B

Emendamento

Comaroli

Al comma 265-bis, sostituire le parole "30 settembre" con le seguenti "31 dicembre".

1.92

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI

Al comma 271-ter sostituire le parole "5 milioni" con le seguenti: "6 milioni".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000.

1.93

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI


Al comma 271-ter sostituire le parole "5 milioni" con le seguenti: "7 milioni".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

1.94

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI

Al comma 271-ter sostituire le parole "5 milioni" con le seguenti: "8 milioni".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000.

1.95

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI

Al comma 271-ter sostituire le parole "5 milioni" con le seguenti: "9 milioni".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 4.000.000;

2020: - 4.000.000.

1.96

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI


Al comma 271-ter sostituire le parole "5 milioni" con le seguenti: "10 milioni".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

1.97

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI


Al comma 271-ter sostituire le parole "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" con le seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 5.000.000.

1.98

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI


Al comma 271-ter sostituire le parole "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" con le seguenti: "7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 7.000.000;

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

1.99

A.s. 2960/B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI

*Al comma 291, capoverso ART. 13, comma 3, dopo le parole: Le regioni e le province autonome”
aggiungere le seguenti “di Trento e di Bolzano”*

1.100

A.s. 2960/B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI



Al comma 294 dopo le parole: “di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,” aggiungere le seguenti “ e con il Ministro dello Sviluppo economico,”

1. 101

AS 2960 – B

EMENDAMENTO


COMAROLI


Art. 1

*Al comma 301-bis (em 48-ter.18 NF), dopo le parole: “interventi infrastrutturali necessari a” inserire le
seguenti: “prevenire e a”*

1.102

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI 

Art. 1

Al comma 301-bis (em 48-ter.18 NF), dopo le parole: “alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” inserire le seguenti: “e prevenzione dei dissesti e dei fenomeni alluvionali”

1.103

AS 2960 – B

EMENDAMENTO


COMAROLI


Art. 1

Al comma 303, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e fisico-chimica della risorsa idrica".

1. 104

AS 2960 – B

EMENDAMENTO


COMAROLA

Art. 1

Al comma 303, dopo la lettera a) inserire la seguente:

“a-bis) realizzazione di nuovi tratti acquedottistici diretti a risolvere problematiche di inquinamento degli acquiferi locali, con particolare riferimento alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS);”

A. 105



**A.S. 2960-B
emendamento
Articolo 1**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 309, sostituire le parole da «avvia apposita selezione per titoli e colloquio», fino a «n. 83 del 2014», con le seguenti:

«è autorizzato, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al ~~decreto~~ del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a bandire un'apposita selezione pubblica per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di personale da inquadrare nella III area non dirigenziale, posizione economica F1, profili di funzionario archeologo, architetto e ingegnere».

1.206

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI


Art. 1

Al comma 313-bis, aggiungere, in fine, le parole: ", fatto salvo il trasferimento in altro sito di sicurezza dei rifiuti radioattivi attualmente presenti nel Centro Comune di Ricerca di Ispra".

1. 10f

AS 2960-B

EMENDAMENTO

COMAROLI


Art.1

Al comma 313-ter, sostituire le parole: "un anno" con le seguenti: "sei mesi"

1. 208

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI

Art. 1

Al comma 313-quater, secondo periodo (em. 50.76), dopo le parole: “Il Ministero dello sviluppo economico costituisce” aggiungere le seguenti: “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

1. 109

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI


Art. 1

Dopo il comma 313-quater (em. 50.76), inserire il seguente:

“313-quater.1. Sono fatte salve le attività di monitoraggio da parte degli enti di controllo competenti, con particolare riferimento alla completa decontaminazione dell’area e al trasferimento dei rifiuti presenti nel Centro Comune di Ricerca in altro sito di sicurezza”.

1. 120

AS 2960-B

EMENDAMENTO

COMAROLI

Art.1

Al comma 313-quater, dopo le parole: " con proprio decreto" inserire le seguenti: " da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari".

1. Add

AS 2960 – B

EMENDAMENTO



Art. 1

Sostituire il comma 313-sexies con il seguente:

313-sexies. A copertura degli oneri relativi alle attività svolte da Sogin S.p.A, valutati in 5 milioni annui dal 2018 fino al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'attuazione dei commi dal 313-bis al 313-septies non si prevedono incrementi della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 5.000.000;
2019: - 5.000.000;
2020: - 5.000.000.

1. 112

AS 2960-B

EMENDAMENTO

COMAROLI

Art.1

Al comma 313-sexies, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "senza comportare oneri aggiuntivi a carico dei contribuenti".

1. 113

AS 2960-B

EMENDAMENTO

COMAROLI



Art.1

Al comma 313-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente norma ed in particolare sull'ammontare delle risorse impiegate da Sogin SpA per le attività svolte ai sensi dei precedenti commi."

1. 114

AS 2960-B

EMENDAMENTO

COMAROLI 

Art.1

Al comma 313-septies, dopo le parole: "Con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico" inserire le seguenti: " su proposta del Ministero dello sviluppo economico".

A. 115

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI


Art. 1

Al comma 313-octies, sostituire le parole: "e compostabile" con le seguenti: "o compostabile.

Conseguentemente

Al comma 313-decies, sostituire le parole: "e compostabile" con le seguenti: "o compostabile.

1. 116

Emendamento

Art. 1

GIBINO *Gibino*

Sopprimere il comma 327-bis.

Ripristino quota 80/20 affidamento in house

1. 117



AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI

Art. 1

Al comma 327-quater, primo periodo, sopprimere le parole: “in prevalenza”

1. 128

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI

Art. 1

Al comma 327-quater, primo periodo, sostituire le parole: “70 unità” con le seguenti: “50 unità”.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: “28 unità” con le seguenti:

“20 unità” e le parole: “21 unità”, ovunque ricorrano, con le seguenti: “15 unità”.

1. 119

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI


Art. 1

Al comma 329-bis, capoverso 11-sexies (em. 52-ter.27 52-ter.13), sostituire le parole: “4-milioni” con le seguenti: “5. milioni”

Conseguentemente:

Alla Tabella B, l'accantonamento del Ministero dell'economia e finanze è ridotto:

2018: -1.000.000;

2019: -1.000.000;

2020: -1.000.000.

1. 120

AS 2960 –B

EMENDAMENTO

COMAROLI 

Art. 1

Al comma 369-bis (em 57-novies.13), dopo le parole: "dal punto di vista architettonico," inserire le seguenti: "distributivo,".

1. 121

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI 

Art. 1

Al comma 369-bis (em 57-novies.13), dopo le parole: “dal punto di vista architettonico,” inserire le seguenti: “ecologico,”.

1. 122

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI


Art. 1

Al comma 369-bis (em 57-novies.13), dopo le parole: “dal punto di vista architettonico,” inserire le seguenti: “ambientale,”.

1.123

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI

Art. 1

Al comma 369-bis (em 57-novies.13), sostituire le parole: "50 milioni" con le seguenti: "60 milioni".

1. 124

ATTO SENATO 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1


The name "COMAROLI" is printed in a bold, sans-serif font. To its right is a handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish.

Al comma 332, sostituire le parole “contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del fenomeno migratorio” con le seguenti “scoraggiare i flussi migratori irregolari diretti verso le coste italiane, contribuire eventualmente al salvataggio dei migranti che si trovino in situazione di grave pericolo in mare ed organizzarne il trasporto verso i porti più sicuri prossimi alla costa di partenza”

A. 125

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI 

Art. 1

Al comma 402-ter (em 61.5.), sostituire le parole: “31 dicembre 2018” con le seguenti: “31 dicembre 2019”.

Conseguentemente

sostituire le parole: “per l'anno 2018” con le seguenti: “per ciascuno degli anni 2018 e 2019”.

1. 126

A.S. 2960-B - EMENDAMENTO

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 407, inserire il seguente:

"407-bis. Al fine di corrispondere alle accresciute esigenze connesse alle nuove metodiche della minaccia terroristica internazionale, anche di natura fondamentalista, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per rafforzare il personale delle sezioni, i compiti ed i servizi degli agenti di polizia postale, nonché per incrementare ed aggiornare la tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche e per l'addestramento permanente degli agenti di polizia operanti sul territorio nazionale.

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 407-bis pari a 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1065.

1. 127

Mangili

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI

Art. 1

Al comma 413-sexies (em 0. 61. 5. 3.), sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "quattro anni".

1. 128

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI


Art. 1

Al comma 413-sexies (em 0. 61. 5. 3.), sostituire le parole: “tre anni” con le seguenti: “cinque anni”.

1. 129

A.S. 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI

Al comma 426, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Al fine di coordinare il riparto del contributo di cui al primo periodo del comma 425 con il riparto degli spazi finanziari concessi nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali, alla legge 11 dicembre 2016, n.232, i commi da 497 a 500, dell’articolo 1, sono soppressi e dopo il comma 496, dell’articolo 1 della predetta legge, è inserito il seguente: “496 bis. Dall’anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.””

1. 130

A.S. 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI

Dopo il comma 426 aggiungere il seguente:

“426 bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n.232 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi da 497 a 500, dell’articolo 1, sono soppressi;
- b) dopo il comma 496, dell’articolo 1 è inserito il seguente: “496 bis. Dall’anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.”

1. 131

A.S. 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI

Dopo il comma 426 aggiungere il seguente:

“426 bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n.232 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono soppressi;
- b) dopo il comma 496, dell'articolo 1 è inserito il seguente: “496 bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.”

A. 132

A.S. 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI

Dopo il comma 426 aggiungere infine il seguente periodo:

“Con l’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 425, è recepita la proposta di riparto definita in sede di autocoordinamento dalle Regioni degli spazi finanziari di cui al comma 495, dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.232, per l’anno 2018.”

1. 133

A.S. 2960-B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI


Dopo il comma 426 inserire il seguente:

“426 bis. Con l’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 425, è recepita la proposta di riparto definita in sede di autocoordinamento dalle Regioni degli spazi finanziari di cui al comma 495, dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.232, per l’anno 2018.”

1. 134

AS 2960-B

EMENDAMENTO

COMAROLI


Art.1

Al comma 432-ter, dopo le parole: "Il Ministro dello sviluppo economico", inserire le seguenti: " di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

1. 135

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 462, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e senza che vengano destinate a tal fine specifiche ed ulteriori risorse.


1. 136

Mangili

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI


Al comma 477 sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "11 milioni".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 1.000.000;

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000.

1. 137

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI


Al comma 477 sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "12 milioni".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 2.000.000;

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

1. 138

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI

Al comma 477 sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "13 milioni".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 3.000.000;

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000.

1. 139

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI

Al comma 477 sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "14 milioni".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 4.000.000;

2019: - 4.000.000;

2020: - 4.000.000.

1.140

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI

Al comma 477 sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

1. 141

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 488, aggiungere i seguenti:

488-bis. Al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009.

488-ter. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.

488-quater. All'articolo 10, comma 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole: "in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento." sono aggiunte le seguenti: "Decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato".

MILIO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA, MAZZONI, PAGNONCELLI

Relazione

Il presente emendamento, che non comporta nuovi o diversi oneri per la finanza pubblica, tende a risolvere alcune criticità emerse in sede di attuazione degli interventi disciplinati dal D.P.C.M. 16 luglio 2009 (piano casa). In particolare, un numero consistente degli interventi selezionati dalle

regioni e posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le regioni sono risultati in seguito non più eseguibili nelle originarie localizzazioni spesso anche per l'emergere di opposizioni da parte delle Amministrazioni comunali coinvolte. L'emendamento, in particolare, consente la delocalizzazione degli interventi nel territorio di altri comuni interessati con l'inserimento automatico degli stessi nell'elenco di quelli non destinatari di contributi ai sensi dell'art. 12 del D.P.C.M. 16 luglio 2009 in quanto comunque già oggetto di vaglio da parte delle regioni interessate. La delocalizzazione è prevista solo per gli interventi di recupero e quelli inseriti in Programmi di Recupero Urbano in linea con le disposizioni legislative anche regionali tendenti a disincentivare l'uso del suolo ai fini edificatori. Si è infine ritenuto opportuno dettare precisi limiti all'edificazione, comunque solo di recupero, per le zone dismesse destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune che devono restare, in tali zone, prevalenti rispetto a quelle abitative.

Si rende opportuno, infine, precisare che le disposizioni tributarie previste dall'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comm 3, lettera b, per le cooperative edilizie non subiscono modifiche qualora le stesse o loro aventi causa derivanti da operazioni societarie previste dal Codice Civile, Libro V, Titolo V, Capo X, procedano alle cessioni o conferimenti dei complessi edilizi favoriti dal legislatore con le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 10 bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 introducendo altresì un termine decorso il quale lo schema dell'atto di cessione o conferimento, trasmesso all'ente erogatore del finanziamento, si intende approvato. Con l'articolo 1, comma 90, legge 28 dicembre 2015, n. 208 già si era intervenuti per confermare anche agli enti aventi causa degli Istituti autonomi case popolari il mantenimento delle disposizioni tributarie in parola. Occorre precisare che la norma **NON COMPORTA EFFETTI NEGATIVI SUL REDDITO** in quanto non introduce nuove agevolazioni e non estende ad altri soggetti quelle esistenti ma si limita a precisare che le agevolazioni eventualmente già concesse non si perdono in caso di conversione del programma edilizio agevolato in edilizia sociale attraverso il conferimento a fondi immobiliari così come previsto dalla normativa in materia.

A.142

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 488, aggiungere i seguenti:

488-bis. Al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009.

488-ter. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.

488-quater. All'articolo 10, comma 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole: "in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento." sono aggiunte le seguenti: "Decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato".

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA, MAZZONI, PAGNONCELLI

Relazione

1. 143

Il presente emendamento, che non comporta nuovi o diversi oneri per la finanza pubblica, tende a risolvere alcune criticità emerse in sede di attuazione degli interventi disciplinati dal D.P.C.M. 16 luglio 2009 (piano casa). In particolare, un numero consistente degli interventi selezionati dalle

regioni e posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le regioni sono risultati in seguito non più eseguibili nelle originarie localizzazioni spesso anche per l'emergere di opposizioni da parte delle Amministrazioni comunali coinvolte. L'emendamento, in particolare, consente la delocalizzazione degli interventi nel territorio di altri comuni interessati con l'inserimento automatico degli stessi nell'elenco di quelli non destinatari di contributi ai sensi dell'art. 12 del D.P.C.M. 16 luglio 2009 in quanto comunque già oggetto di vaglio da parte delle regioni interessate. La delocalizzazione è prevista solo per gli interventi di recupero e quelli inseriti in Programmi di Recupero Urbano in linea con le disposizioni legislative anche regionali tendenti a disincentivare l'uso del suolo ai fini edificatori. Si è infine ritenuto opportuno dettare precisi limiti all'edificazione, comunque solo di recupero, per le zone dismesse destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune che devono restare, in tali zone, prevalenti rispetto a quelle abitative.

Si rende opportuno, infine, precisare che le disposizioni tributarie previste dall'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comm 3, lettera b, per le cooperative edilizie non subiscono modifiche qualora le stesse o loro aventi causa derivanti da operazioni societarie previste dal Codice Civile, Libro V, Titolo V, Capo X, procedano alle cessioni o conferimenti dei complessi edilizi favoriti dal legislatore con le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 10 bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 introducendo altresì un termine decorso il quale lo schema dell'atto di cessione o conferimento, trasmesso all'ente erogatore del finanziamento, si intende approvato. Con l'articolo 1, comma 90, legge 28 dicembre 2015, n. 208 già si era intervenuti per confermare anche agli enti aventi causa degli Istituti autonomi case popolari il mantenimento delle disposizioni tributarie in parola. Occorre precisare che la norma **NON COMPORTA EFFETTI NEGATIVI SUL REDDITO** in quanto non introduce nuove agevolazioni e non estende ad altri soggetti quelle esistenti ma si limita a precisare che le agevolazioni eventualmente già concesse non si perdono in caso di conversione del programma edilizio agevolato in edilizia sociale attraverso il conferimento a fondi immobiliari così come previsto dalla normativa in materia.

1.143

AS 2960-B

EMENDAMENTO

COMAROLI


Art.1

Al comma 512-sexies, capoverso art. 164, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"o mediante un altro mezzo ritenuto parimenti idoneo, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate".

1. 144

AS 2960-B

EMENDAMENTO

COMAROLI 

Art.1

Al comma 512-octies, dopo le parole: " carte di credito" inserire le seguenti: " carte di debito o carte prepagate, o altro mezzo ritenuto parimenti idoneo, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate".

1. 145

Emendamento

Art. 1

GIBIINO



Dopo il comma 513-novies, aggiungere il seguente:

«513-decies. Al comma 4 dell'art. 15 del D.L.n.179/2012, dopo le parole “anche professionali” inserire le seguenti parole: “ad eccezione dei servizi di intermediazione immobiliare ai sensi della L.n.39/1989,”.».

Relazione - Si richiede di escludere la categoria degli agenti immobiliari dall'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati attraverso carte di debito e credito, ossia dall'obbligo di dotazione dei relativi strumenti di pagamento elettronici.

La proposta si fonda sulla tipologia di prestazione offerta dall'agente immobiliare e sugli obblighi che già incombono su tale professionista.

Sotto il primo profilo, il corrispettivo della prestazione di intermediazione immobiliare raggiunge importi tali da essere, come noto, versata dal cliente tramite assegno o bonifico bancario, (strumenti che di per sé già consentono la tracciabilità), per cui l'esclusione della categoria dall'obbligo di dotazione del POS non provocherebbe alcun pregiudizio al consumatore.

Oltretutto l'attività di intermediazione immobiliare non è certamente caratterizzata da un costante e continuo flusso di transazioni tale da consentire un benchè minimo abbattimento dei costi delle commissioni interbancarie, come avviene invece per altre attività.

Per quanto riguarda la garanzia di trasparenza e tracciabilità nel settore, si evidenzia come sia oltremodo garantita dall'art. 35, comma 22, del D.L.n. 223/2006 il quale stabilisce che all'atto del rogito le parti abbiano l'obbligo di dichiarare se siano avvalse dell'intervento di un mediatore ed in caso di risposta affermativa, esse siano tenute a dichiarare, oltre alle generalità del mediatore, “l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa”, pena le sanzioni di legge.

A ciò deve aggiungersi quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (D.lgs.n.231/2007) al cui rispetto sono tenuti gli agenti immobiliari e, da ultimo, la recentissima introduzione, ex art. 4 del D.L.n.50/2017, degli obblighi di sostituto d'imposta e di “comunicazione dei dati” introdotti in capo agli agenti immobiliari che intervengono nella stipulazione dei contratti di locazione brevi.

Dal momento che solo la categoria degli agenti immobiliari è soggetta ad obblighi di trasparenza e pubblicità/tracciabilità così rigidi e completi, la stessa categoria potrebbe legittimamente essere esclusa dall'obbligo di cui all'art. 15, comma 4, D.L.n.179/2012.

n. 146





AS 2960-B

Emendamento

Art. 1

GIBIINO *Gibino*

Dopo il comma 513-novies, aggiungere il seguente:

«513-decies. All'art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22, sostituire la lettera d), con la seguente: "d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione

b) il comma 22.1., è sostituito dal seguente:

22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 8 della legge n.39/1989. Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono. In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.».

Relazione - Si propongono alcune modifiche al comma 22 dell'art.35 del D.L.n. 223/2006, utili a contrastare l'abusivismo professionale e, al tempo stesso, l'elusione e l'evasione fiscale.

Preliminarmente si propone di modificare la lettera "d" del comma 22, sostituendo l'obbligo di dichiarazione, in capo alle parti in sede di rogito, dell'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione con l'obbligo di dichiarazione del numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta, ferma restando la dichiarazione delle analitiche modalità di pagamento della provvigione.

Con tale soluzione vengono salvaguardate allo stesso tempo la trasparenza e tracciabilità della provvigione e la riservatezza richiesta dalle parti contraenti in merito all'ammontare della provvigione corrisposta.

Come noto, infatti, non sono applicabili tariffe nel settore dell'intermediazione immobiliare (Provvedimento Antitrust n. 13035/2004), per cui la determinazione della provvigione è lasciata alla libera contrattazione delle parti e, di conseguenza, non è raro che, da parte del mediatore e sulla base di quanto concordato con il cliente, possa essere riservato un diverso trattamento, ai fini del compenso, al venditore ed all'acquirente.

E' frequente, infatti, nella prassi, applicare percentuali diverse rispetto al prezzo dell'immobile nei confronti del venditore e dell'acquirente, con conseguente richiesta, proprio in sede di rogito, di chiarimenti all'agente immobiliare da parte dei contraenti per il diverso trattamento ricevuto.

1. 147

Per evitare l'insorgere di questioni in ordine ad un'eventuale diversa percentuale applicata ai contraenti, senza per questo compromettere trasparenza e tracciabilità dei compensi, la soluzione che si suggerisce è, dunque, quella di sostituire, in sede di dichiarazione al rogito, l'ammontare della provvigione con l'indicazione del numero della fattura rilasciata.

Al tempo stesso si propone di modificare il comma 22.1, aggiungendo, innanzitutto, l'obbligo, da parte del notaio, di effettuare, in caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese/REA ex art. 73 del D.lgs.n.59/2010 (ex ruolo) del mediatore intervenuto, anche una specifica segnalazione alla Camera di Commercio competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 8 della L.n.39/1989 (da Euro 7.500 ad Euro 15.000).

Si suggerisce, inoltre, di inserire l'obbligo per il notaio di richiedere i dati identificativi di tutti coloro che intervengano in sede di rogito, al di fuori chiaramente delle parti contraenti.

Lo scopo è quello di dare un forte impulso alla lotta all'abusivismo ed all'emersione del sommerso.

Non è raro, infatti, che si presentino all'atto della compravendita e a vario titolo anche persone diverse dalle parti contraenti e certificare, come proposto attraverso l'emendamento, l'identità delle persone che intervengono e a quale titolo intervengano, permetterebbe di individuare più facilmente eventuali operatori abusivi (si pensi, ad esempio, ad una persona che, con frequenza sistematica, intervenga in più rogiti in uno stesso arco temporale).

Dal punto di vista delle entrate, inoltre, se si considera una media di 150.000 compravendite annue per una provvigione media evasa del 5 % (complessiva tra venditore ed acquirente) si avrebbe un recupero di 750 milioni di base imponibile evasa.

1.147



AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 516, aggiungere in fine le seguenti parole: nonchè, per il loro ampliamento, la loro ristrutturazione e per la creazione di nuovi sistemi di interconnessione da attuare attraverso l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 allegato 1 lettera c).

Conseguentemente al comma 1072 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) sopprimere la parola: «anche»;

2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono destinate agli interventi di cui alla lettera c) del presente comma attraverso uno stanziamento di 500 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019».

1. 148



AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

"518-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate, si provvede all'individuazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza delle grandi derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zone 1 e 2 o ad elevato rischio idrogeologico. I progetti definitivi delle opere previste dal predetto decreto sono approvati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici; detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle stesse. L'ente di governo dell'ambito che utilizza la derivazione in via prevalente provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione di conclusione della conferenza costituisce anche variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, inclusi i piani paesaggistici. Per gli interventi di cui al presente comma, la regione costituisce autorità espropriante e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto gestore del servizio idrico integrato che realizza le opere.

1. 149

Mangili

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 521, primo periodo, sostituire le parole da: con le risorse disponibili a: finanza pubblica con le seguenti: con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso uno stanziamento di 500 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 senza nuovi o ulteriori oneri in tariffa del servizio idrico.

1. 150

Bulgarelli

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 523, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) all'ultimo periodo sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

1. 151

Mangili

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 548, inserire il seguente:

548-bis. Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente il fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la comunicazione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, mirato a scuole, pubblico e imprese, con le seguenti finalità:

a) insegnamento e divulgazione delle strategie di prevenzione dei rifiuti, quali ad esempio le tecniche di compostaggio, anche con recupero del calore generato;

b) insegnamento e divulgazione delle migliori pratiche in materia di gestione di particolari filiere di rifiuti, come ad esempio la sterilizzazione in situ di rifiuti sanitari infettivi;

c) informazione e sensibilizzazione sulle criticità che derivano dallo smaltimento in discarica di particolari categorie di rifiuti, anche tramite documentari e incontri pubblici;

d) informazione e sensibilizzazione sui cicli biogeochimici naturali e sulle tecniche di preservazione e recupero degli elementi chimici fondamentali per la fertilità dei suoli.

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 548-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 1065.

A. 152

Mangili

EMENDAMENTO

ART.1

Dopo il comma 554 aggiungere i seguenti:

981-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma l-bis le parole "entro il 31 agosto 2017" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 aprile 2018";
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 giugno 2018 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 settembre 2018; b) la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 marzo 2019. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda";
- c) al comma 6 le parole "Entro il 30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 30 giugno 2018";
- d) al comma 8 le parole "fino al 10 ottobre 2017" di cui al primo periodo sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 luglio 2018" e le parole "fino al 31 dicembre 2018" di cui al secondo periodo sono sostituite dalle seguenti "fino al 30 settembre 2019";
- e) al comma 9 le parole "Entro il 30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 30 giugno 2018";
- f) al comma 10 le parole "entro il 31 luglio 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 aprile 2019" e le parole "entro il 31 dicembre 2018" di cui al secondo periodo sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 settembre 2019".

554-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche alle controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data di

1. 153

presentazione della domanda di definizione di cui al comma 6 del predetto articolo 11 il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.

554-*quater*. Al fine di incentivare l'attivazione di istituti deflattivi del contenzioso tributario, in relazione alle procedure di (a) conciliazione giudiziale di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (b) accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché (e) rinuncia alla impugnazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sarà dovuto il pagamento di tutti gli importi che hanno formato oggetto di accordo con le autorità fiscali, o accertamento negli avvisi in caso di rinuncia all'impugnazione, nonché degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino alla data di versamento, mentre non saranno dovute le sanzioni collegate al tributo, a condizione che le relative procedure si siano perfezionate entro il 30 giugno 2018 e entro la medesima data sia eseguito il versamento di quanto dovuto o della prima rata. Dagli importi dovuti ai sensi del presente comma si scomputano quelli eventualmente già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio ovvero quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225 senza diritto alla restituzione di eventuali somme già versate ancorché eccedenti rispetto al dovuto.

**MILIO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA,
MAZZONI, PAGNONCELLI**

7.153

EMENDAMENTO

ART.1

Dopo il comma 554 aggiungere i seguenti:

554-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma I-bis le parole "entro il 31 agosto 2017" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 aprile 2018";
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 giugno 2018 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 settembre 2018; b) la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 marzo 2019. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda";
- c) al comma 6 le parole "Entro il 30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 30 giugno 2018";
- d) al comma 8 le parole "fino al 10 ottobre 2017" di cui al primo periodo sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 luglio 2018" e le parole "fino al 31 dicembre 2018" di cui al secondo periodo sono sostituite dalle seguenti "fino al 30 settembre 2019";
- e) al comma 9 le parole "Entro il 30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 30 giugno 2018";
- f) al comma 10 le parole "entro il 31 luglio 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 aprile 2019" e le parole "entro il 31 dicembre 2018" di cui al secondo periodo sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 settembre 2019".

554-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche alle controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data di

presentazione della domanda di definizione di cui al comma 6 del predetto articolo 11 il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.

554-*quater*. Al fine di incentivare l'attivazione di istituti deflattivi del contenzioso tributario, in relazione alle procedure di (a) conciliazione giudiziale di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (b) accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché (e) rinuncia alla impugnazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sarà dovuto il pagamento di tutti gli importi che hanno formato oggetto di accordo con le autorità fiscali, o accertamento negli avvisi in caso di rinuncia all'impugnazione, nonché degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino alla data di versamento, mentre non saranno dovute le sanzioni collegate al tributo, a condizione che le relative procedure si siano perfezionate entro il 30 giugno 2018 e entro la medesima data sia eseguito il versamento di quanto dovuto o della prima rata. Dagli importi dovuti ai sensi del presente comma si scomputano quelli eventualmente già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio ovvero quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225 senza diritto alla restituzione di eventuali somme già versate ancorché eccedenti rispetto al dovuto.

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA, MAZZONI, PAGNONCELLI

1.154

2/2

EMENDAMENTO ddl 2960-B

Art. 1

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 568.

Cioffi

1.155

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 568, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudizio di equivalenza di cui alla presente comma è affidato all'Anac ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1. 156

Lezzi

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

CIOFFI, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 573, aggiungere il seguente:

573-bis. Al fine di favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale e di promuovere il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, la dotazione del Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2018, 200 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, alla Sezione II, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Missione 2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), Programma 2.4 «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5.)», apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: _250.000.000;

CS: _250.000.000.

2019:

CP: _200.000.000;


CS: _200.000.000.

2020:

CP: _100.000.000;

CS: _100.000.000.

1. 157



AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 573, aggiungere il seguente:

573-bis. Al fine di tutela di promuovere la mobilità sostenibile e la sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dei comuni che provvedano entro il 30 giugno 2018 ad introdurre stabilmente nel proprio territorio di competenza i seguenti limiti di velocità: 50 km/h per le strade urbane di scorrimento e 30 km/h per le altre tipologie di strade urbane. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 così come modificato dal comma 625, è ulteriormente ridotto di 100.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

1.158

Cioffi

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 573, aggiungere il seguente:

573-bis. La dotazione del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: _10.000.000;

2019: _10.000.000;

2020: _10.000.000.

Castaldi

1. 1.59

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:

575-bis. Per gli interventi di miglioramento dell'efficienza del trasferimento ferroviario modale all'interno dei sistemi portuali, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: _50.000.000;

2019: _50.000.000;

2020: _50.000.000.

1. 160

Cioffi

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 578 aggiungere il seguente:

578-bis. Gli Uffici della Motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali, al fine di assicurarne la gestione e il funzionamento, possono utilizzare il personale in mobilità o in esubero delle Amministrazioni Provinciali.

1. 161

Mangili

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 578, aggiungere il seguente:

578-bis. L'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 88 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per interventi di efficientamento energetico, come stabiliti dal decreto di cui al comma 6, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla trasformazione dei motori per un utilizzo del GNL quale combustibile.

3. Le presenti disposizioni si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2017 o in tale anno avviati da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.

4. Per «investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2017» si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1° gennaio 2017 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.

5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche: finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto individua gli interventi considerati ammissibili e i criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: _40.000.000;

2019: _40.000.000;

2020: _40.000.000.

1.162

Lezzi

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 586, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora non venga rispettato il termine previsto dalla presente disposizione o quello concordato dalle parti per le imprese titolari del credito è riconosciuta la compensazione secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012.

1. 163

Lezzi

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 601, aggiungere il seguente:

"601-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un apposito fondo destinato a finanziare, per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, l'insegnamento della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, svolto da docenti in possesso di titoli e di requisiti adeguati, attraverso metodi idonei ai bambini dai tre ai sei anni di età, al fine di promuovere il plurilinguismo nella formazione integrale delle bambine e dei bambini attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese, in attuazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2018: _30.000.000;

2019: _30.000.000;

2020: _30.000.000.

n. 164

Montevecchi

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

"621-bis. Al fine di consentire l'abolizione dei contributi pubblici statali alle scuole private paritarie primarie e secondarie di primo e di secondo grado all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «delle scuole» sono inserite le seguenti: «dell'infanzia»;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, gli stanziamenti iscritti nel programma «Istituzioni scolastiche non statali» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementati della somma di euro 150 milioni per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. Le eventuali economie di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

1. 165

Blundo

A.s. 2960/B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI

Al comma 621-decies sostituire le parole "entro novanta giorni" con le seguenti "trenta giorni".

1. 166

A.s. 2960/B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI

Al comma 621-decies sostituire le parole "entro novanta giorni" con le seguenti "sessanta giorni".

1. 167

A.s. 2960/B

EMENDAMENTO

Articolo 1

COMAROLI

Al comma 621-decies sostituire le parole "entro novanta giorni" con le seguenti "quarantacinque giorni".

1. 168

EMENDAMENTO

Art. 1

Sopprimere il comma 622-quater

BELLOT Raffaella *Bellot*

BISINELLA Patrizia *Bisimella*

MUNERATO Emanuela *Munerato*

FUCKSIA Serenella *Fucksia*

1. 169

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:

628-bis. Al fine di assicurare la retribuzione delle ore di formazione dei docenti è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo denominato «Fondo per la formazione dei docenti», con una dotazione pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, i commi 121, 122, 123, 126, 127, 128 sono abrogati.

1. 170

Montevecchi

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:

628-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinare al diritto allo studio gli enti e i soggetti privati sono autorizzati ad effettuare donazioni in favore del fondo Integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'attuazione della presente legge, sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse in favore del Fondo di cui al comma precedente.

A. LFI

Blundo

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

SERRA; MONTEVECCHI; BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 629, aggiungere i seguenti:

629-bis. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Fondo è ripartito tra le regioni in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2.

629-ter. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 629-bis, pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

629-quater. All'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, n. 390, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 16 del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 è sostituito dal seguente: «Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui al comma 1, il numero degli idonei è convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento, e del 300 per cento per gli organismi regionali di gestione che, nell'anno accademico in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o tutti i seguenti termini, previsti dal presente decreto;

b) i commi 3, 6 e 7 sono abrogati.

Serra

1.172

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 630, aggiungere i seguenti:

630-bis. Alla legge 16 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 255, alinea, dopo le parole: «Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti», aggiungere le seguenti: «, ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio,»;

b) al comma 255, lettera c), e aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale requisito non si applica per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca»;

c) al comma 257, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale disposizione si applica agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio, con l'esclusione di quanto stabilito dalla lettera c) del comma 255».

630-ter. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 344-bis.1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 1065.

Blundo

n. 173

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 630 aggiungere il seguente:

630-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo per i servizi relativi al diritto allo studio», finalizzato alla emissione di risorse volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti universitari. La dotazione del Fondo, di cui al precedente comma, è determinata nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al precedente periodo, sono ripartite tra le regioni, anche a statuto speciale, e gli Enti locali per l'anno 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione. A decorrere dall'anno 2019 la distribuzione avviene in misura proporzionale al fabbisogno regionale, determinato dal numero di studenti universitari idonei. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 1065.

Serra

n. 174

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:

1087-bis. All'articolo 25 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4-bis. Gli effetti traslativi di cui al comma 4 si estendono ai corrispettivi derivanti da attribuzione di concessione sorti in data antecedente al 1° ottobre 2012, rateizzati ed esigibili successivamente alla predetta data, nonché alle situazioni debitorie relative a contributi ricevuti per progetti autostradali in concessione, non impiegate per il finanziamento delle relative opere. Sono fatti salvi i corrispettivi, ancorché rateizzati, già percepiti da Anas S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro [...], sono individuate le posizioni debitorie, compensate da quelle creditorie, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasferimento decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto interministeriale. A partire da tale data, ogni richiamo a "Anas S.p.A." di cui all'articolo 52-quinquies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è da riferire a "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

4-ter. All'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole "il 21 per cento del predetto canone è corrisposto" con le seguenti "una quota pari al 42 per cento del predetto canone, diminuita annualmente del 1% a partire dal 2018 è corrisposta".

Conseguentemente, al comma 632, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 750 milioni di euro per l'anno 2018, di 1565 milioni di euro per l'anno 2019, di 2030 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2330 per l'anno 2024 e per 2350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.».

MILÒ, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA, MAZZONI, PAGNONCELLI

1. 175

EMENDAMENTO

ART. 1


Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:

640-bis. All'articolo 25 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4-bis. Gli effetti traslativi di cui al comma 4 si estendono ai corrispettivi derivanti da attribuzione di concessione sorti in data antecedente al 1° ottobre 2012, rateizzati ed esigibili successivamente alla predetta data, nonché alle situazioni debitorie relative a contributi ricevuti per progetti autostradali in concessione, non impiegate per il finanziamento delle relative opere. Sono fatti salvi i corrispettivi, ancorché rateizzati, già percepiti da Anas S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro [...], sono individuate le posizioni debitorie, compensate da quelle creditorie, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasferimento decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto interministeriale. A partire da tale data, ogni richiamo a "Anas S.p.A." di cui all'articolo 52-quinquies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è da riferire a "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

4-ter. All'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole "il 21 per cento del predetto canone è corrisposto" con le seguenti "una quota pari al 42 per cento del predetto canone, diminuita annualmente del 1% a partire dal 2018 è corrisposta".

Conseguentemente, al comma 632, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 750 milioni di euro per l'anno 2018, di 1565 milioni di euro per l'anno 2019, di 2030 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2330 per l'anno 2024 e per 2350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.».


MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA,
MAZZONI, PAGNONCELLI

A. 176

AS 2960 – B

EMENDAMENTO

COMAROLI

Al comma 684-bis, lettera a) capoverso comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo.:


“Il concessionario subentrante è comunque impegnato alla sottoscrizione degli atti d’intesa diretti a permettere e rendere effettive le interconnessioni con le infrastrutture autostradali limitrofe, con particolare riferimento al collegamento della A31 Valdastico Nord con il territorio Trentino e la relativa viabilità;”.

1. 177

Emendamento

ART. 1

GIBIINO




Dopo il comma 648-ter, inserire il seguente:

«648-quater. All'articolo 142, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"L'impiego di apparecchiature per il rilevamento della velocità è consentito esclusivamente alle Forze di polizia."

1. 178



Emendamento


ART. 1

GIBIINO *Gibino*

Dopo il comma 648-ter, inserire il seguente:

«648-quater. All'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

" , Aci storico nonché in quelli di tutte le case costruttrici che vorranno dotarsi di proprio registro. Gli enti e case costruttrici dovranno poi procedere alla verifica puntuale di ogni mezzo utilizzando strutture idonee e personale specializzato e ad alta professionalità." ».



Emendamento


ART. 1

GIBIINO *Gibino*

Dopo il comma 648-ter, inserire il seguente:

«648-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, i proprietari di veicoli di interesse storico o collezionistico iscritti negli specifici registri possono ottenere, a proprie spese, il rilascio dei documenti del veicolo con il numero di targa di prima immatricolazione e di una targa identica a quella originale di prima immatricolazione per materiale utilizzato, dimensioni e caratteristiche. La gestione dei relativi adempimenti è assicurata, anche per conto degli uffici della motorizzazione civile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dagli uffici del PRA sulla base delle risultanze di istituto. Gli Uffici del PRA provvedono altresì alla riscossione degli importi dovuti dal richiedente anche a titolo di imposte, ivi compresi quelli di competenza degli Uffici della Motorizzazione, e alle relative operazioni di contabilizzazione e riversamento agli Enti beneficiari. Le tariffe per il rilascio della documentazione e delle targhe di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ACI.»

1. 180



AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 649, aggiungere i seguenti:

649-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di stabilizzare il personale di ricerca precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 2.634 unità del medesimo ente, è previsto per l'anno 2018 un finanziamento straordinario di 120.211.000,00, a decorrere dal 2018.

649-ter. L'assegnazione del finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

649-quater. Ai fini dell'attuazione del comma 649-bis, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, è ridotto di 120.211.000,00 euro a decorrere l'anno 2018.

Montevecchi

1.181

A.S. 2960 - A
Emendamento

Sen. Comaroli

Articolo 1

Al comma 675-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: "e al medesimo comma, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: <<A decorrere dall'anno 2019, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati>>"

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

Conseguentemente, a copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 675 bis, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

A. 182

Articolo 1

Al comma 675 bis, aggiungere in fine le seguenti parole: "e al medesimo comma, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: A decorrere dal 1 gennaio 2018 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi ed i dispositivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, personal computer e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori usb pen e decodificatori anche collegati a internet tramite un modem/router o a un access point, anche in modalità senza fili (wireless).

Il compenso di cui al comma 2 è determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.

Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:

- a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;
- b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;
- c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;

1. 183

d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.

I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.

Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 800 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

1.183

A.S. 2960 - A
Emendamento

Sen. Comaroli

Articolo 1

Al comma 675 bis, dopo le parole "2017 e 2018" inserire le seguenti: "ad esclusione dei soggetti con un reddito familiare non superiore complessivamente a euro 923,07 per tredici mensilità, per i quali è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza,"

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

Conseguentemente, a copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 675 bis, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

1.184

Articolo 1

Al comma 675 bis, dopo le parole "2017 e 2018" inserire le seguenti: "ad esclusione dei soggetti che hanno effettuato la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento di cui all'art. 10, primo comma, del regio decreto legge 21 febbraio 1938 n. 246 convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 prima del 31.12.2015 per i quali il pagamento è sospeso,"

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

Conseguentemente, a copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 675 bis, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

A. 185

A.S. 2960 - A
Emendamento

Sen. Comaroli


Articolo 1

Al comma 675 bis, dopo le parole "2017 e 2018" inserire le seguenti: "ad esclusione dei titolari di fornitura elettrica che abbiano fatto denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento prima del 31.12.2015, per i quali il pagamento è sospeso,"

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019. Conseguentemente, a copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 675 bis, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

1. 186

A.S. 2960 - A
Emendamento

Sen. Comaroli

Articolo 1

Al comma 675 bis, dopo le parole "2017 e 2018" inserire le seguenti: "ad esclusione di quanti abbiano fatto denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento e che inviino una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con cui intende avvalersi della denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento già inviata, per i quali il pagamento è sospeso,"

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

Conseguentemente, a copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 675 bis, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

1. 187

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI

Sostituire i commi da 681-ter a 681-quinquies con il seguente:

“681-ter. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.”

1.188

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI

Sostituire i commi da 681-ter a 681-quinquies con il seguente:

“681-ter. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.”

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2019:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000,

2020:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

1.189

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI

Sostituire i commi da 681-ter a 681-quinquies con il seguente:

"681-ter. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020."

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 35.000.000;

CS: - 35.000.000.

2019:

CP: - 35.000.000;

CS: - 35.000.000,

2020:

CP: - 35.000.000;

CS: - 35.000.000.

1. 190

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI

Sostituire i commi da 681-ter a 681-quinquies con il seguente:

“681-ter. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.”

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

2019:

CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000,

2020:

CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

n. 191

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI


Sostituire i commi da 681-ter a 681-quinquies con il seguente:

“681-ter. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.”

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 45.000.000;

CS: - 45.000.000.

2019:

CP: - 45.000.000;

CS: - 45.000.000,

2020:

CP: - 45.000.000;

CS: - 45.000.000.

1.192

A.S. 2960-B

Emendamento

Articolo 1

COMAROLI

Sostituire i commi da 681-ter a 681-quinquies con il seguente:

“681-ter. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.”

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

2019:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000,

2020:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

1. 193

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 685, aggiungere il seguente:

685-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del fenomeno mafioso nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo denominato «Fondo per l'insegnamento della storia del contrasto alle mafie», con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la formazione del personale docente finalizzata all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze necessarie all'insegnamento della storia del contrasto del fenomeno mafioso, relativo al complesso dell'impegno istituzionale, civile e religioso condotto contro ogni forma di associazione mafiosa, nonché contro ogni altra associazione criminale similare, anche straniera.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.000.000;

2019: -2.000.000;

2020: -2.000.000.

Blundo

1. 194

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 686, aggiungere il seguente:

686-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nel caso di inadempienza da parte delle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché da parte dei concessionari di servizi pubblici e delle società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, rispetto agli obblighi nei termini indicati dalla presente legge è disposta una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio loro spettanti pari al 2 per cento. L'inadempienza nei termini di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, a una sanzione pecuniaria a carico del rispettivo trattamento economico, pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.



1. 195

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 727, aggiungere il seguente:

727-bis. Al fine di compensare il mancato gettito agli enti locali derivante dall'applicazione del comma 403 il Fondo di solidarietà comunale è aumentato di 200 milioni di euro annui. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Bulgarelli

n. 196

AS: 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 763, inserire i seguenti:

763-bis. Per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è fissato un importo minimo di Euro 40 per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, dei quali il 50% affluisce in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'Ambiente. Le Regioni hanno facoltà di aumentarlo fino ad un totale di 60 Euro/ton.

763-ter. Al comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le seguenti parole: «e di energia» sono soppresse.

763-quater. Il comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/95, è sostituito dal seguente:

27. Il tributo è dovuto alle regioni che ne dispongono per il finanziamento delle politiche per la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. Il 40 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo del Ministero dell'Ambiente destinato a favorire la prevenzione dei rifiuti, le attività di riciclaggio, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. Una quota di almeno il 30% del suddetto fondo è destinata alla bonifica delle discariche incontrollate attive prima del 1999. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.



1.197

EMENDAMENTO ddl 2960-B

Art. 1

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Sopprimere il comma 784.

Castaldi

1.198

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 798, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non riconoscono alcun trattamento premiale ai sensi del titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.

Mangili

A. 199

EMENDAMENTO ddl 2960-B

Art. 1

GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 874, sopprimere la lettera o).

Girotto

A. 200

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 874 lettera q), al capoverso comma 507 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
Limitatamente al 2018, il Fondo Pluriennale Vincolato, parte spesa, relativo a progetti approdati negli esercizi precedenti e finanziato mediante devoluzione di mutui, viene considerato rilevante ai fini dell'integrale utilizzo degli spazi finanziari concessi.

Bulgarelli

1. 201

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 878, aggiungere i seguenti:

878-bis. Per sostenere l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, e agevolare il finanziamento degli investimenti previsti nel piano Industria 4.0, nel triennio 2018-2020 gli enti del sistema camerale destinano i risparmi conseguiti ai sensi delle norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modifiche e integrazioni, alla concessione di garanzie, anche di portafoglio, da parte dei Confidi.

878-ter. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati in attuazione della disposizione di cui al precedente comma.


Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -40.000.000;

2019: -40.000.000;

2020: -40.000.000.

A. 202



AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 878, aggiungere il seguente:

878-bis. Per l'anno 2018, ai comuni che, a causa della mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di altre amministrazioni pubbliche, nell'anno 2017 non hanno raggiunto l'obiettivo del saldo di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della medesima legge.

Lezzi

A. 203

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 891, aggiungere il seguente:

891-bis. Allo scopo di ottemperare alla sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 2015 e alla sentenza della II Sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 2014, è attribuito al comune di Torino un contributo di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 24 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo vincolato con una dotazione iniziale di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 24 milioni di euro per l'anno 2019. Resta comunque salvo l'onere, di cui alle citate sentenze, di rideterminazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei gettiti delle imposte IMU e ICI e delle conseguenti differenze e variazioni delle assegnazioni derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di attribuzione del gettito derivante dalle predette imposte immobiliari.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 891-bis pari a 24 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 1065.

de

1. 204

EMENDAMENTO ddl 2960-B

Art. 1

GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 960, lettera b), capoverso "c-bis)", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i criteri per commisurare l'entità della violazione ai fini della quantificazione della decurtazione dell'incentivo».

Girotto

A. 205

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1012, aggiungere in fine il seguente periodo:

L'imposta di cui al comma 1011 non si applica ai contratti di acquisto di beni e fornitura di servizi da parte della Pubblica amministrazione.

Mangili

1. 206

AS. 2960-B EMENDAMENTI

ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 1050, inserire i seguenti:

«1050-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai giochi leciti è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera elettronica unica e nominale, contenente i dati anagrafici del titolare e idonea a registrare i dati relativi al numero delle giocate e alle somme utilizzate nonché la possibilità d'inserire anche un limite mensile di utilizzo per un importo non superiore a un quinto dei redditi mensili del titolare.

1050-ter. La tessera di cui al comma precedente è abilitata dalla Sogei ed è fornita dai concessionari, con oneri a carico degli stessi, su richiesta del giocatore da inoltrare tramite il sito dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche della tessera elettronica unica nominale e le modalità applicative alle quali i concessionari dovranno adeguarsi, al fine di consentire l'accesso al gioco solo tramite la tessera elettronica unica e nominale.».

Endrizzi

1. 207

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

ENDRIZZI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 1058, inserire i seguenti:

1058-bis 621-*undecies*. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della presente legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

1058-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 1050, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 1050.

1058-quater. A decorrere dal 30 settembre 2018, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.

1058-quinquies. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia a decorrere dal 1° luglio 2018.

1058-*sexies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.



1.208

48

AS. 2960-B

ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 1062.

Endrizzi

1.209

EMENDAMENTI AS.2960-B

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, NUGNES, MORONESE

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: _ 40.000.000;

2019: _ 60.000.000;

2020: _ 60.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 40.000.000;

CS: + 40.000.000.

2019:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000.

2020:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000.

Zero

A. TAB. A. 1

EMENDAMENTI AS.2960-B

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: _ 18.000.000;

2019: _ 18.000.000;

2020: _ 18.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 Tutela della salute, Programma 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 18.000.000;

CS: + 18.000.000.

2019:

CP: + 18.000.000;

CS: + 18.000.000.

2020:

CP: + 18.000.000;

CS: + 18.000.000.

Lezzi

A. TAB. A. 2

EMENDAMENTI AS.2960-B

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: _ 2.000.000;

2019: _ 2.000.000;

2020: _ 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 Tutela della salute, Programma 1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2019:


CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2020:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.



1. TAB. A. 3

EMENDAMENTI AS.2960-B

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: _ 2.000.000;

2019: _ 2.000.000;

2020: _ 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 Tutela della salute, Programma 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari a-uso umano, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2019:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2020:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Bulgarelli

1. TAB. A. 6

EMENDAMENTI AS.2960-B

BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: _ 1.505.214;

2019: _ 2.294.412;

2020: _ 2.299.125.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 1.505.214;

CS: + 1.505.214.

2019:

CP: + 2.298.412;

CS: + 2.298.412.

2020:

CP: + 2.299.125;

CS: + 2.299.125.

Bertorotta

1.TAB.A.5

EMENDAMENTI AS.2960-B

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: _ 270.000;

2019: _ 270.000;

2020: _ 270.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 2 Ricerca e innovazione, Programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 270.000;

CS: + 270.000.

2019:


CP: + 270.000;

CS: + 270.000.

2020:

CP: + 270.000;

CS: + 270.000.



A.TAB. A. 6

EMENDAMENTI AS.2960-B

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: _ 100.000;

2019: _ 100.000;

2020: _ 100.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 Tutela della salute, Programma 1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2019:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2020:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

Bulgarelli


1. TAB. A. 7

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1072, dopo il primo periodo inserire il seguente: Una quota non inferiore al 15 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma è destinata a interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, anche attraverso misure non strutturali, di cui il 5 per cento per interventi di manutenzione ordinaria.



1. 210

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1107 dopo la parola: entro, sostituire la parola: novanta con la parola: sessanta.

Bulgarelli

1. 211

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

CRIMI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere il comma 1123.

Crini

1. 212

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1144, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 30 giugno 2018.

1. 213

Lezzi

AS. 2960-B EMENDAMENTI

Art. 1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 1158 aggiungere il seguente:

1158-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma *Joint Strike Fighter* (F-35) è integralmente definanziato.

Mangili

1. 214

EMENDAMENTI AS.2960-B

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 9 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 9.1 Opere pubbliche e infrastrutture apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 260.000.000;

CS: + 260.000.000.

2019:

CP: + 330.000.000;

CS: + 330.000.000.

2020:

CP: + 240.000.000;

CS: + 240.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.1 Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità di impresa e movimento cooperativo, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 260.000.000;

CS: - 260.000.000.

2019:


CP: - 330.000.000;

CS: - 330.000.000.

2020:

CP: - 240.000.000;

CS: - 240.000.000.



3. TAB. 2. 1. 5

EMENDAMENTI AS.2960-B

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, DONNO, FATTORI

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2019:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2020:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2019:


CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.



3 .TAB. 2. 2.5

EMENDAMENTI AS.2960-B

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI,

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2019:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2020:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 Tutela della salute, programma 1.2 Sanità pubblica veterinaria, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2019:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Bulgarelli

3.TAB.2.3.5

EMENDAMENTI AS.2960-B

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, FATTORI, DONNO

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000.

2019:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000.

2020:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2019:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2020:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.



3. TAB. 2. 4 .5

EMENDAMENTI AS.2960-B

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, FATTORI, DONNO

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 200.000;

CS: - 200.000.

2019:

CP: - 200.000;

CS: - 200.000.

2020:

CP: - 200.000;

CS: - 200.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.1 Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2019:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2020:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

Bulgarelli

3.TAB.2.5.5

A.S. 2960-B

TAB.4.3

COMAROLI


Allo Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni), dopo le parole "delle organizzazioni" inserire le seguenti: "azione Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi (5.3.2) (10.8.1)".

5. TAB. 4. 1. 5

EMENDAMENTI AS.2960-B

MORONESE, NUGNES, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI,

Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.8 Programmi e interventi per il Governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energia rinnovabili, apportare le seguenti variazioni:

2018:-

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

2019:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

2020:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.4 Opere strategiche, edilizia statale e interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2019:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2020:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

10. TAB. 9. 1.5

Morone

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 210.000.000;

CS: - 350.000.000.

2019:

CP: - 180.000.000;

CS: - 180.000.000.

2020:

CP: - 70.000.000;

CS: - 0.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 210.000.000;

CS: + 350.000.000.

2019:


CP: + 180.000.000;

CS: + 180.000.000.

2020:

CP: + 70.000.000;

CS: + 0.



11. TAB. 10 . 1. 5